



COMUNE DI SALIZOLE
(Provincia di Verona)

ORIGINALE

N. 14 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI/COMMERC
-----------------------------	---------------------------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA "TARIFFA CORRISPETTIVO" SUI RIFIUTI (TARI-C) ANNO 2020-CONFERMA
----------------	---

Oggi **dieci** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CAMPI ANGELO	Presente	MORELATO MARICA	Presente
CORRA' MIRKO	Assente	PASETTO PAOLA	Presente
DISSADERI DAVIDE	Presente	MANTOVANELLI LAURA	Presente
LUCCHINI ANGELO	Presente	MIRANDOLA TIZIANO	Presente
GUARNIERI LUCA	Presente	ANDREELLA DANIELE	Presente
BISSOLI MARCO	Presente	MORANDI MARIA ELENA	Presente
PASETTO GIACOMO	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE DE PASCALI ALESSANDRO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMPI ANGELO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA "TARIFFA CORRISPETTIVO" SUI RIFIUTI (TARI-C) ANNO 2020-CONFERMA
----------------	--

Il Sindaco illustra l'argomento e riferisce che il piano tariffario dei rifiuti avrebbe dovuto essere già approvato, secondo la normativa ed i provvedimenti del nuovo ente gestore denominato ARERA, ma, a causa del virus Covid-19, l'iter di redazione del nuovo piano tariffario è stato sospeso e le tariffe dei vari servizi pubblici (energia elettrica, rifiuti, etc.) sono rimaste confermate negli importi del 2019, per l'esigenza degli attuali gestori di emettere le relative bollette.

Nessuno chiede d'intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 c. 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 651 ai sensi del quale *“il Comune, nella commisurazione della tariffa del nuovo tributo TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158”*;
- il **comma 652**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- il **comma 654**, ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio...”*;
- il **comma 655**, ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo*

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il **comma 688**, ai sensi del quale il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 09/04/2014, che, all'articolo 4, comma 5, demanda all'organo consiliare l'approvazione delle tariffe, sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...’*” (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...’*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...’*”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A delibera n. 443/2019), sia poi validato “... *dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...’*”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...*verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...’*”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Salizzole, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato Consiglio di Bacino “Verona Sud”;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*” la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 10/12/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

VISTO il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto Cura Italia”), il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti pubblici ha previsto che “*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,*

approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

CONSIDERATO che con l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022, si era stabilito di confermare anche per l'anno 2020 la tariffa rifiuti in vigore nell'anno 2019, in attesa di approvare entro il mese di aprile 2020 il Piano finanziario rifiuti e le relative tariffe in base alle disposizioni emanate da ARERA che è l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente a livello nazionale;

RICORDATO che il D.L. 17/03/2020, n. 18 "Cura Italia", prevede la facoltà dei Comuni di approvare anche per il 2020 le tariffe TARI già in vigore nel 2019 (entro il termine esteso al 30 giugno), fermo restando l'obbligo di determinare il piano finanziario rifiuti, redatto in base alle indicazioni previste dalle deliberazioni di ARERA, entro il 31 dicembre 2020 e provvedendo all'applicazione dei conguagli eventualmente risultanti dalle differenze di costo nell'arco del triennio 2021-2023;

RITENUTO opportuno per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI-C da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

DATO ATTO che la società ESA-com Spa, cui è affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Salizzole ha comunicato la plausibilità della scelta di confermare le tariffe TARI applicate per l'anno 2019 facendo pervenire via pec una nota registrata al prot. n. 2105 in data 20/03/2020;

RICHIAMATO il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale dispone che il Comune, “... *al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento approvato con D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento...*”;

VISTO il modello del Piano Economico Finanziario, approvato dal Consiglio di Bacino di “Verona Sud” con provvedimento n. 19 in data 5/11/2018, elaborato a cura dell'Ente gestore, che per il Comune di Salizzole è la società ESA-Com S.P.A, CF 03062710235, in forza del contratto a repertorio n. 1423 del 25.03.2008, approvato per l'anno 2019, dal Consiglio Comunale nella seduta n. 60 del 10/12/2018;

DATO ATTO che :

- il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini dell'istituzione della tariffa corrispettiva, alternativa al tributo rifiuti, la cui applicazione e gestione, per esplicita ammissione dell'ultimo capoverso del precitato comma 668, è di competenza del soggetto gestore del servizio rifiuti;
- sulla base delle risultanze dei conferimenti della frazione biodegradabile per tipologie di utenze domestiche e non domestiche e sulla rilevazione dei conferimenti della frazione secco indifferenziato, il soggetto gestore ESA-Com. S.p.A., per effetto dell'istituzione della Tari-corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla gestione tariffaria esplicitamente qualificata “corrispettiva”, con ciò rientrando nella categoria delle entrate patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della banca dati delle utenze, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;

VISTA la documentazione relativa al Piano Finanziario Rifiuti 2019, corredata anche della proposta di tariffa rifiuti corrispettiva TARI-C, trasmessa in data 5 dicembre 2018 prot. 8356 a mezzo pec dalla Società ESA-Com. S.p.A., approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 10/12/2018;

RICHIAMATO quanto già espresso ad un paragrafo precedente e cioè che, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, il Legislatore è intervenuto con il DL n.18 del 2020 (c.d. Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'articolo 1071 stabilisce,

infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023; in questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19.

RITENUTO determinare ed approvare, per l'anno 2020, la tariffa rifiuti corrispettiva (TARI C), che risulta confermata nella medesima misura dell'anno 2019 come dalla tabella, completa di tutte le categorie e di tutti i coefficienti, che è allegata alla presente, costituendone parte integrante;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 19.12.2019;

DATO ATTO che sull'imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l'aliquota adottata dalla Provincia di Verona del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità precedenti), e l'IVA nella misura del 10%;

DATO ATTO che la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rifiuti solidi urbani- Società ESA-Com. S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica, della quale in Comune è socio);

ACQUISITI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 , tutti favorevoli;

VISTO l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza, stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd "decreto Cura Italia"), il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti pubblici ha previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

3) DI DETERMINARE ed approvare, per l'anno 2020, le tariffe comunali sui rifiuti corrispettivo (TARI -C), che risultano confermate nella medesima misura dell'anno 2019 e che si allegano alla presente, costituendo parte integrante del presente deliberato.

4) DI DARE ATTO che, sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, così come stabilito, per l'anno 2019, con deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 132 del 15/11/2018.

5) DI TRASMETTERE, telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione palese, favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA "TARIFFA CORRISPETTIVO" SUI RIFIUTI (TARI-C) ANNO 2020-CONFERMA
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
CAMPI ANGELO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.